



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Città Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE SINDACALE

<p>N° : 23 del Reg.Gen. delle determinine SINDACALE</p> <p>Data: 21/05/2019</p>	<p>OGGETTO: Prosecuzione dell'incarico ai sensi dell'art. 110 c.1 del D.lgs. n. 267/ 00 di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1, titolare di P.O. del Settore III Servizi Finanziari al dott. Luciano Rapisarda.</p>
---	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- con determinazione sindacale n. 41 del 31/12/2014 veniva affidato al dott. Luciano Rapisarda, specifico incarico professionale ex art. 110 comma 1 TUEL per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Settore III Servizi Finanziari , titolare di posizione organizzativa, Cat. D1, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, con decorrenza 31/12/2014 e per anni tre;
- con determinazione sindacale n. 39 del 28/12/2017 veniva prorogato al dott. Luciano Rapisarda specifico incarico ex art. 110 comma 1 TUEL per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Settore III Servizi Finanziari , titolare di posizione organizzativa, Cat. D1, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, con decorrenza 31/12/2017 e fino alla scadenza del mandato sindacale, con tutte le funzioni e i poteri spettanti in base alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CONSIDERATO che a seguito delle elezioni amministrative del 28 aprile 2019 è stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Zafferana Etnea Salvatore Russo , e proclamato come si evince dal verbale del 01 maggio 2019 a firma dei componenti dell'adunanza dei Presidenti di Seggio;

ATTESO che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il sindaco neo eletto entra in carica all'atto della proclamazione;

RILEVATO che le esigenze che hanno portato al conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore al Dott. Rapisarda non sono mutate;

PRECISATO che in merito agli incarichi dirigenziali i giudici di legittimità sono intervenuti due volte , una per quanto riguarda la durata minima (Corte di Cassazione, con sentenza 13 gennaio 2014, n. 478) in cui è stato stabilito che il conferimento degli incarichi dirigenziali non possono essere inferiori ai tre anni, mentre per la durata massima (Corte di Cassazione , sentenza 5 maggio 2017, n. 11015) si è precisato che la durata del mandato del sindaco, prevista dall'art. 110 comma 1 TUEL, si intende per la durata massima di 5 anni in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs. 165/2001 che rappresenta norma di diretta applicazione anche per gli Enti locali.

RILEVATO CHE la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 18 aprile 2017, n. 9728, aiuta a chiarire in modo da considerare definitivo e tranciante che gli incarichi gestionali nei comuni non possono in alcun modo considerarsi collegati alla durata del mandato amministrativo , a

meno che non vi siano speciali norme di legge a prevederlo, partendo dalla considerazione che nei comuni privi di qualifiche dirigenziali i funzionari preposti ai vertici dell'organizzazione debbono godere delle medesime garanzie riconosciute ai dirigenti, evidenziate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza 103/2007.

CONSIDERATO CHE:

- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

- che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

TENUTO CONTO dell'infungibilità della figura del Responsabile Settore III Servizi Finanziari e pertanto dell'esigenza e dell'utilità, di prorogare l'incarico conferito al Dott. Rapisarda Luciano al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi economico-finanziari ed in ragione delle motivazioni sopra esposte;

PRECISATO che la proroga di che trattasi ha natura temporanea e fino al 30/06/2019 ed è disposta nel rispetto dei vincoli di legge in materia di durate degli incarichi e di rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale e potrà essere revocata anticipatamente;

VISTO il comma 1 dell'art. 110 del TUEL, D.lgs. n. 267/2000, che detta la disciplina in materia di conferimento di incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi;

VISTO il curriculum vitae del dipendente dott. Luciano Rapisarda dal quale si evince:

il possesso di un titolo di studio utile per la concreta gestione operativa di un Servizio avente evidenti necessità di cognizioni specialistiche;

il possesso di un bagaglio di esperienza lavorativa e professionale tale da poter condurre con competenza le attività richieste con il conferimento del presente incarico;

VISTI i CCNL vigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1. Di prorogare l'incarico ex art. 110 comma 1 TUEL per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1, e, conseguentemente, prorogare il conferimento dell'incarico di Responsabile di posizione organizzativa del Settore III al Dott. Luciano Rapisarda nato a Catania il 23/03/1964, con contratto a tempo determinato e pieno, presso il Settore III Servizi Finanziari, fino al 30/06/2019, con tutte le funzioni e i poteri spettanti in base alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

2. Di confermare, al dipendente, il trattamento economico già previsto con determinazioni sindacali n. 41 del 31/12/2014 e n. 39 del 28/12/2017;

3. Di dare atto che il Dott. Luciano Rapisarda ha presentato dichiarazione di responsabilità in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità con l'incarico;

4. Di dare atto che l'incarico, ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché potrà essere risolto e/o revocato anche prima della relativa scadenza, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Sindaco e nelle ipotesi previste dall'art. 110 del d.lgs n. 267/2000 e dalla normativa vigente in materia;

5. Di nominare sostituto del Responsabile Settore III Dott. Luciano Rapisarda, per i periodi di assenza e/o impedimento, il dipendente a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso la

medesima unità organizzativa, sig. Salvatore Privitera, cat. C , in possesso della necessaria professionalità e competenza, avendo lo stesso già ricoperto l'incarico di sostituto del Settore III;


6. Di notificare copia del presente atto al Dott. Luciano Rapisarda, e di comunicarlo al Segretario Comunale e all'Ufficio Personale ;

7. Di demandare al Responsabile Settore V Affari del Personale e Tributi, gli impegni consequenziali al presente atto, ivi compresa l'assunzione di impegno di spesa e la stesura e sottoscrizione del contratto:

8. Di disporre la pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line, l'inserimento nel web sezione "Atti amministrativi" così come disposto dalla L.R. n. 22/08 e ss.mm.ii., e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione I livello Personale – sottosezione II livello Posizioni Organizzative, unitamente al curriculum vitae ed alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e /o inconferibilità.

Il presente atto diviene efficace con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, quale parere e attestazione della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Li 21/05/2019.....



Il Sindaco

Avv. Salvatore Russo

Parere di Regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Li2.8. MAG. 2019...



Il Responsabile Settore III